

*Motivi e principali argomenti*

A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-17/95 <sup>(1)</sup>, la Commissione ha adottato una modifica delle norme relative ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione, ciò che ha aperto ai suoi dipendenti la possibilità di chiedere la revisione del loro inquadramento al momento della loro entrata in servizio. Con la decisione impugnata, la Commissione ha confermato l'inquadramento del ricorrente nel grado A7 all'atto della sua assunzione ed ha respinto, Consiglio ciò, una domanda di reinquadramento del ricorrente.

A sostegno della sua domanda, il ricorrente fa valere una carenza di motivazione della decisione impugnata, un errore manifesto di valutazione nonché una pretesa discriminazione tra il ricorrente stesso, la cui domanda di reinquadramento è stata respinta, da un lato, ed altri dipendenti che, malgrado avessero un'esperienza professionale inferiore alla sua, hanno potuto beneficiare ciononostante di un reinquadramento al grado superiore della carriera, dall'altro.

<sup>(1)</sup> Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 ottobre 1995 (GU C 315 del 25.11.1995, pag. 14).

---

**Ricorso della Gibtelecom Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 dicembre 2003**

**(Causa T-433/03)**

(2004/C 59/46)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 24 dicembre 2003 la Gibtelecom Limited, con sede in Gibilterra, rappresentata dai sigg. M. Llamas, Barrister, e B. O'Connor, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 17 ottobre 2003, che rigetta la denuncia presentata dalla Gibtelecom ex art. 86 CE in combinato disposto con l'art. 82 CE;
- condannare la Commissione a pagare le spese della Gibtelecom.

*Motivi e principali argomenti*

Con la decisione impugnata la Commissione ha respinto la denuncia presentata dalla ricorrente il 14 maggio 1996, sostenendo che l'operatore spagnolo di telecomunicazioni, la Telefónica SA, ha compiuto una serie di abusi di posizione dominante in contrasto con l'art. 82 CE, rifiutando di conclude-

re con la ricorrente un accordo per l'accesso transfrontaliero all'utilizzazione della rete (GSM). Successivamente la ricorrente ha trasformato tale denuncia in una denuncia ex art. 86 CE, in combinato disposto con gli artt. 82 CE, 49 CE e 12 CE, contro la Spagna, sostenendo che la Telefónica agiva su istruzione da parte del governo spagnolo il quale rivendica la sovranità su Gibilterra.

A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere una serie di asseriti errori manifesti di valutazione contenuti nella decisione impugnata. Secondo la ricorrente la Commissione ha errato nel considerare che la Telefónica non è un'impresa pubblica o che fruisce di diritti speciali ai sensi dell'art. 86 CE. La ricorrente asserisce che la Telefónica è in posizione dominante e che il rifiuto di concludere un accordo con la ricorrente incide sensibilmente sugli scambi e sulla concorrenza. Nell'ambito dello stesso motivo la ricorrente sostiene che la valutazione della Commissione secondo cui i consumatori di Gibilterra hanno accesso ai servizi di telecomunicazione mobile in Spagna è manifestamente fallace e che non esiste un'alternativa adeguata all'intervento della Commissione.

La ricorrente avanza poi vari motivi di annullamento procedurali e amministrativi riferentisi, in tale contesto, alla motivazione inadeguata ed alla violazione della legittima aspettativa della ricorrente che presumibilmente deriva da una lettera inviata il 7 giugno 2000 da tre membri della Commissione alla Spagna e al Regno Unito, lettera che richiede ai due paesi, tra l'altro, di trovare una soluzione alla denuncia circa l'accesso all'utilizzazione della rete. La ricorrente afferma inoltre, nell'ambito dello stesso motivo, che la Commissione ha omesso di agire imparzialmente e che ha violato il principio ai sensi del quale occorre agire entro un termine ragionevole.

---

**Ricorso della Gibtelecom Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 dicembre 2003**

**(Causa T-434/03)**

(2004/C 59/47)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 24 dicembre 2003 la Gibtelecom Limited, rappresentata dai sigg. M. Llamas, barrister, e B. O'Connor, solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.